



Roma, 10/04/2018

Ufficio: DOR

Protocollo:201800003382/AG

Oggetto: Decreto del Ministero della salute sulle procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie – comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Circolare n. 10912

Sito sì
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Publicato in G.U. un comunicato sul Decreto del Ministero della salute sulle procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie

Riferimenti: Decreto del Ministero della salute del 15 marzo 2018 – “*Procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie*” (G.U. n. 77 del 3-04.2018).

Si informa che, nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile u.s. è stato pubblicato un comunicato del Ministero della Salute riguardante il Decreto del Ministero della salute del 15 marzo 2018 – “*Procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie*” (all.1).

Il decreto attuativo, emanato ai sensi dell’art. 4, comma 5, della L. n. 3/2018 recante “*Delega al governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*” (cfr. circolare federale n. 10820 del 1.2.2018), disciplina le procedure per la composizione dei seggi elettorali, per l’indizione delle elezioni, per la presentazione delle liste, per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio nonché le modalità di conservazione delle schede per il rinnovo degli Ordini delle professioni sanitarie (all. 2).

Come si ricorderà, il predetto decreto è stato elaborato in collaborazione con le Federazioni nazionali delle professioni sanitarie e recepisce, pertanto, alcune importanti proposte della scrivente Federazione degli Ordini.

Si evidenziano i seguenti profili di interesse.

Indizione delle elezioni

Ai fini dell'elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori, l'assemblea deve essere convocata, a cura del Presidente, nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il Consiglio scade. Le votazioni sono valide se abbiano votato in prima convocazione almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione almeno un quinto. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

Modalità telematica

Ciascun Ordine può stabilire, con propria delibera, che le votazioni si svolgano con modalità telematiche, individuandone le procedure operative che saranno validate dalla Federazione. L'avviso di convocazione, da inviarsi tramite PEC o posta prioritaria almeno venti giorni prima del termine fissato per l'avvio delle votazioni a ciascun iscritto, deve indicare i membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori uscenti, i giorni delle votazioni e l'ora di inizio e cessazione delle operazioni per ciascun giorno delle stesse.

Candidature singole o tramite lista

Sono eleggibili tutti gli iscritti all'albo, compresi i consiglieri e i componenti del Collegio dei Revisori uscenti. La candidatura può avvenire in forma singola ovvero tramite una specifica lista.

Le singole candidature o le liste devono essere presentate entro dieci giorni dalla data di svolgimento delle votazioni mediante PEC ovvero a mano presso la sede dell'Ordine e devono essere sottoscritte da un numero di firme, autenticate dal Presidente o da un suo delegato, almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere. L'Ordine provvede alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale.

In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o seconda convocazione, la candidatura o le liste presentate restano valide.

Composizione dei seggi

Il seggio elettorale è composto da professionisti sanitari presenti all'Assemblea e diversi dal Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio direttivo o al Collegio dei revisori uscenti e non facenti parte delle liste di candidati, di cui:

- tre più anziani di età, due dei quali con funzioni di scrutatori;
- il più giovane di età con le funzioni di segretario.

Per ciascun componente del seggio è individuato un componente supplente. I sanitari più anziani scelgono al loro interno il Presidente del seggio.

Mancata costituzione del seggio

È stato previsto che, qualora sia impossibile costituire il seggio, decorse tre ore, il Presidente uscente constata tale circostanza attraverso apposito verbale e ne dà comunicazione agli iscritti attraverso avviso pubblico sul sito istituzionale.

Operazioni di voto

La votazione, se non sono state previste modalità telematiche, si effettua a mezzo di schede bianche per il Consiglio direttivo e gialle per il Collegio dei revisori dei conti. A tal fine, il Presidente di seggio verifica identità e diritto di voto dell'elettore e consegna le schede recanti il timbro dell'Ordine, nonché la matita copiativa.

Il voto può essere espresso per l'intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista. Il voto può altresì essere espresso riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste ovvero il nominativo del candidato che si presenta singolarmente.

Il Presidente stesso, chiuse le operazioni di voto nell'ora prefissata, procede alla chiusura delle urne e alla formazione dei plichi sui quali dovranno essere apposte due strisce di carta con il bollo dell'Ordine e la firma dei componenti del seggio nei quali vanno riposti gli atti ed il materiale relativi alle operazioni già compiute e a quelle da compiere nel giorno successivo.

Successivamente, il Presidente rinvia la votazione al giorno successivo nell'ora prefissata e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi. Nel secondo giorno di votazione, lo stesso Presidente, ricostituito il seggio e constatata l'integrità dei plichi e delle urne e degli accessi alla sala, dichiara riaperta la votazione che si svolgerà con le medesime modalità illustrate.

Concluse le operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio insieme agli scrutatori e al segretario.

Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno apposito verbale in duplice esemplare, le cui pagine devono essere numerate e firmate da tutti i componenti del seggio e recare il bollo dell'Ordine.

Spetta al Presidente predisporre i mezzi idonei per assicurare la completa segretezza del voto.

Operazioni di scrutinio

Nel caso in cui le operazioni di voto si siano svolte in prima o in seconda convocazione, preliminarmente allo scrutinio, il Presidente verifica il numero complessivo dei votanti per il raggiungimento del quorum. Se constata il mancato raggiungimento del predetto quorum il Presidente dichiara non valida la votazione.

Il Presidente, accertata la validità della votazione, procede al conteggio delle schede al fine di riscontrare la corrispondenza tra votanti e schede depositate nell'urna.

Riscontrata la corrispondenza tra i votanti, le schede consegnate e quelle depositate nell'urna, il Presidente, in caso di più urne, provvede a sigillarle, ad eccezione di quella contenente le schede da scrutinare immediatamente. Di volta in volta procede all'apertura dell'urna successiva, al termine dello scrutinio delle schede contenute nell'urna aperta.

Vanno dichiarate nulle le preferenze indicate in schede che presentano segni in grado di far conoscere l'identità dell'elettore, nonché le schede diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale, o non compilate con l'apposita matita copiativa.

Il Presidente, previo parere degli scrutatori, decide sui reclami ed su ogni irregolarità delle operazioni elettorali nonché sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa, dandone atto in apposito verbale.

Proclamazione dei risultati

Ultimato lo scrutinio, il risultato è immediatamente proclamato dal Presidente del seggio.

Le schede scrutinate devono essere conservate per 180 giorni, mentre quelle contestate dovranno essere conservate per quattro anni dopo essere state vidimate e appositamente firmate dal Presidente e dagli scrutatori in plico sigillato.

A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data più recente della deliberazione di iscrizione all'albo dell'ordine. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della data più recente di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente, dell'età.

Il Presidente notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti, al Ministero della salute, ai Ministeri della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali, al tribunale civile e penale, nonché alle Federazioni degli Ordini e agli enti nazionali di categoria di previdenza ed assistenza.

La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori uscenti.

Nel termine di otto giorni dalle elezioni gli organi eletti si riuniscono su convocazione del consigliere più anziano per procedere alla distribuzione delle cariche istituzionali.

Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, ogni iscritto può proporre ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Elezioni suppletive

Se il numero dei componenti eletti nel corso del quadriennio è ridotto, per qualsiasi causa, a meno della metà o cessa l'intero organo, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive. I consiglieri eletti durano in carica sino alla scadenza del predetto quadriennio.

Rinnovo Organi Federazioni nazionali

Le disposizioni del decreto si applicano anche al rinnovo degli organi delle Federazioni nazionali.

Regolamento

È prevista la possibilità per le Federazioni nazionali di adottare uno specifico regolamento per disciplinare le modalità operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Andrea Mandelli)

All. 2

